



COMUNE S.MARZANO S.G.

PROVINCIA DI TARANTO

74020 – Piazza A.Casalini –

tel. 099-9577720 fax 099-9577721 cf 80010650739 ccp 12081741 e-mail pasquale.depadova@comunesanmarzano.ta.it

UFFICIO IGIENE E SANITA'

ORDINANZA N°10/09

IL SINDACO

Premesso che il territorio di questo Comune è interessato, da tempo, dal fenomeno del randagismo che ha assunto, nell'abitato e nell'agro del Comune, dimensioni tali da implicare problemi di ordine igienico-sanitario e di pubblica incolumità;

Che la diffusione di tale fenomeno, determina altresì, una situazione di totale assenza di tutela a salvaguardia degli stessi animali d'affezione,

Che nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale e dal Servizio Veterinario AST TA /1, per far fronte al grave fenomeno del randagismo, un elevato numero di cani continua a vagare sul territorio comunale;

Che non è possibile scoraggiare tale fenomeno attraverso l'ospitalità in apposite strutture, in quanto le stesse, compreso il canile sanitario comunale, sono al colmo delle capacità ricettive e le strutture esistenti in provincia risultano anch'esse sature;

Considerato che la specifica situazione locale è tale da giustificare l'emanazione di apposita ordinanza con tingibile ed urgente, riferita all'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla prevenzione del fenomeno del randagismo e alla trasmissione di patologie, nonché alla regolarizzazione della detenzione ad ogni titolo di animali;

Vista la Legge n° 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n°12 del 03.04.1995 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la proposta operativa del servizio veterinario ASL TA/1, prot. n°4127/RC/2007 del 19.11.2007 relativa all'attuazione di un "progetto di abbattimento delle liste di attesa per la sterilizzazione di massa e tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo nel territorio dell'AUSL Taranto come previsto dal DIEF della Regione Puglia per l'anno 2008;

Vista la Legge Regionale del 09.08.2006 n°26 "Interventi in materia sanitaria" nella quale viene prevista all'art. 2 comma 1 lett. b) la remissione sul territorio di provenienza, degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di emanare, a tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, apposita ordinanza Contingibile ed Urgente, provvedendo, altresì ad effettuare una polizza assicurativa per eventuali danni causati dai cani vaganti sul territorio;

Visto l'art 50 del T.U.E.L. comma 4° del D. L.vo n°267/2000;

ORDINA

- 1. Al Servizio veterinario dell'AUSL TA/1 di procedere alla cattura e alla sterilizzazione chirurgica di tutti i cani randagi, di sesso maschile e femminile, presenti sul territorio.*
- 2. che i cani sterilizzati, dopo il necessario periodo di degenza, siano iscritti all'anagrafe canina, individuati con microchips, dotati di collarino di riconoscimento di colore bianco-verde e, quindi reintrodotti nel loro ambiente.*
- 3. che soltanto i cani particolarmente aggressivi e/o pericolosi e/o malati, a giudizio del Servizio Veterinario ASL TA71 dopo le operazioni di sterilizzazione e di microcippatura, siano ricoverati e curati presso il canile sanitario comunale.*
- 4. a tutti i cittadini che detengono, a qualsiasi titolo, sul territorio comunale, cani di qualsiasi età, ad iscriverli, a sanatoria, all'anagrafe canina gestita dall'AUSL TA/1 – Servizio veterinario, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente.*

DISPONE

- Che chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00 e alle relative sanzioni penali previste per legge.*
- Chiunque alimenti cani e/o altri animali di affezione nelle vie e negli spazi pubblici abbia cura di assistere l'animale durante il pasto e provvedere successivamente alla pulizia dell'area.*
- Che, per motivi igienico sanitari, è vietato però depositare e/o abbandonare nelle aree pubbliche o in zone periferiche del*

territorio comunale, alimenti o scarti di macelleria, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00.

- La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune, notificata al **Servizio Veterinario dell'AUSL TA/1 – Manduria**, al **Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL TA/1** , all'**ASL TA/1 – U.O. Lotta al randagismo canino di Taranto**, al **Comando di Polizia Municipale di San Marzano di S.G.** ed al **Comando Stazione Carabinieri di San Marzano di S.G.**
- La Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.
- Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 07.08.1990, n° 241 e sue modifiche ed integrazioni, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. – Sezione di Lecce, oppure, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li 02.03.2009-

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Lorena EPIFANI

IL SINDACO
Prof. Giuseppe BORSCI